

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di NOVARA

Trasmessa alla Sezione Provinciale
Del CO.RE.CO. il _____
Prot. n. _____

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELLO STATUTO DEL CONSORZIO DI BACINO DEL BASSO NOVARESE, AI SENSI DELLA L.R. N. 24/2002.

L'anno duemilaquattro, addì VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 21,00, nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

BENETTI ARRIGO
TIBERTI ADRIANO
BARLASSINA ATTILIO
FUSETTO SERGIO
MICCIONI SONIA
BELTRAME MARCO
TOMMASINI MASSIMO
CAMPANATI VITTORIO
CORBELLINI PIERLUIGI
GUARINO GENEROSO
COMAZZI ANDREA
FIORINA FRANCESCO
BORETTI ANDREA

presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X
9	4

Assiste il Segretario Comunale Dott. Bartolomeo Farana

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor BENETTI ARRIGO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio Comunale

Vista la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante "Norme per la gestione dei rifiuti", la quale, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal Titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio".

Atteso che la norma in questione prevede l'articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani introducendo un doppio livello di competenze. Nell'ambito dello stesso bacino, così come individuato dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 6 della citata legge, i comuni, in forma associata assicurano l'organizzazione dei servizi di competenza del bacino stesso attraverso consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. I consorzi unici di bacino appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale ed il comune con maggior popolazione di ciascun bacino costituiscono un'associazione mediante adozione di un'apposita convenzione e del relativo statuto al fine di organizzarne le funzioni di competenza.

Atteso che il Consiglio della Provincia di Novara, con deliberazione n. 71 del 03.11.2003 ha deliberato, in considerazione dell'articolazione territoriale esistente sul territorio provinciale, l'aggiornamento del Programma provinciale di gestione dei rifiuti a suo tempo approvato con D.C.P. n. 188 del 03.12.1998, disponendo così la ripartizione dei Comuni in n. 2 bacini corrispondenti con l'attuale suddivisione del territorio attualmente servito dai due Consorzi di smaltimento rifiuti già esistenti. La Regione Piemonte con propria nota del 28.11.2003 ha comunicato la propria presa d'atto circa la suddivisione dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Novara in due Bacini; tali Comuni dovranno pertanto costituirsi, nei tempi e nei modi stabiliti dalla L.R. n. 24/2002 e della D.G.R. n. 64-9402/2003, in consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 267/2000.

Rilevato che con determina n. 87/2004 del Dirigente della Provincia di Novara, il Consorzio e i Comuni in esso consorziati sono stati diffidati ad adempiere entro sessanta giorni per la costituzione del Consorzio di bacino di cui all'art. 11 della legge regionale 24/2002. L'art. 11, comma 13 della Legge n. 24/2002 stabilisce che "Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino obbligatorio nominandone gli organi ed approvando il relativo statuto, integrato con gli elementi fondamentali contenuti nello schema tipo di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).".

L'Assemblea dei Sindaci del 25 novembre 2003, con proprio atto n. 6 ha deliberato di dare avvio alle procedure di trasformazione del Consorzio ai sensi della Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24; nel contempo ha costituito una Commissione consortile per formulare all'Assemblea la proposta di Convenzione e Statuto di trasformazione del Consorzio di Bacino obbligatorio ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24. La Commissione dei Sindaci, così come previsto dalla delibera assembleare n. 6/2003, ha rassegnato le proprie conclusioni.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 febbraio 2004, con proprio atto n. 6 ha deliberato di trasmettere all'Assemblea dei Sindaci il documento contenente la "Proposta all'Assemblea elaborata dalla Commissione composta dai 4 Sindaci, istituita con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 25 novembre 2003".

L'Assemblea dei Sindaci del 15 marzo 2004, con proprio atto n. 2 ha deliberato di approvare la convenzione e lo statuto adeguando l'attuale Consorzio alla disciplina dettata dalla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e di trasmettere la deliberazione e gli allegati ai Comuni consorziati per l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

Vista la documentazione predisposta dal Consorzio e inviata a tutti i trentasette Comuni consorziati.

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Dato atto che l'approvazione della Convenzione e dello Statuto di che trattasi riveste il carattere dell'urgenza e dell'improrogabilità, stante la diffida di cui innanzi detto.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 (i consiglieri _____),
astenuti n. 0 (i consiglieri _____),
resi per alzata di mano.

DELIBERA

di approvare la nuova Convenzione e Statuto del Consorzio di Bacino obbligatorio del Basso Novarese sulla base delle disposizioni della Legge regionale n. 24/2002 nella documentazione allegata alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante e di cui all'atto n. 2, del 15 marzo 2004, adottato dall'Assemblea consortile.

Il Consiglio Comunale

Con successiva e separata votazione dal seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 (i consiglieri _____),
astenuti n. 0 (i consiglieri _____),
resi per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Benetti Arrigo

A. Benetti



Il Segretario Comunale
FARANA DR. BARTOLOMEO

[Handwritten signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 294

Certifico io sottoscritto Segretario del Comune che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 31 MAG. 2004 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 31 MAG. 2004



IL Segretario Comunale
FARANA DR. BARTOLOMEO

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Il, 10.06.04



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

Unione di Comuni Basso Novarese

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti solidi urbani del
Comune di Granozzo con Monticello

Il Responsabile del servizio

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Granozzo con Monticello da formalizzarsi nell'atto deliberativo n. 10 del 24.05.2004.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Cameriano, 24.05.2004



Il Responsabile


(Inglese geom. Sigismondo)

CONVENZIONE
del
CONSORZIO DI BACINO

denominato
CONSORZIO DI BACINO
BASSO NOVARESE

siglabile
C.B.N.

Ai sensi della legge Regionale n.24 del 24 ottobre 2002



Art. 1 (Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del **Consorzio di Bacino Basso Novarese** siglabile "**C.B.N.**" del giorno 15 marzo 2004 risulta così definita, per effetto della nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani di cui alla l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.
2. Tra i Comuni indicati nell'Allegato 1- è istituito il Consorzio di bacino denominato **Consorzio di Bacino Basso Novarese** siglabile "**C.B.N.**", con sede legale in **NOVARA via Gnifetti, 78 - 28100 Novara**.
3. Al presente Consorzio vengono applicate le norme delle aziende speciali ed in particolare l'art.31 del D.Lgs 267/2000.

Art. 2 (Competenza consortile)

1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo dei servizi medesimi, da esercitarsi in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarietà tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. l. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art.8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
4. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.
5. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è adottata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.
6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d. l. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni, ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.
7. Entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 267/2000, e successive variazioni e modificazioni, il Consorzio può costituire società di capitali, oppure acquisire partecipazioni di società di capitali, per la gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani ed assimilati.
8. Il Consorzio può svolgere direttamente e indirettamente attività, anche complementari o strumentali di supporto, di carattere tecnico, amministrativo, coordinamento, controllo, ecc. presso enti, imprese, società di cui il Consorzio ha il controllo e/o partecipazione.
9. Il Consorzio può costituire una Società di capitali, integralmente pubblica alla quale conferire, in tutto od in parte il proprio patrimonio.

10. Il patrimonio, o la quota parte dello stesso, da conferire, alla costituenda S.p.A., è sottoposto a perizia di stima asseverata redatta da un esperto.
11. La gestione dei servizi di bacino può essere conferita ad una Società di capitali di nuova istituzione:
 - a) a capitale misto pubblico privato nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
 - b) a capitale interamente pubblico a condizione che il Consorzio od i Comuni del Consorzio titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il consorzio o i comuni che la controllano.
12. In esecuzione di quanto previsto ai precedenti commi 7, 9 e 11, la competenza a deliberare spetta all'assemblea che decide con le maggioranze previste dall'art. 16, 2° (secondo) comma dello Statuto.

Art. 3 (Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri Consorzi di bacino ricompresi nel medesimo ambito ottimale, con i Comuni con maggior popolazione e con il Comune sede di discarica attiva di ciascun bacino, apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito, in attuazione del Piano regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
2. La convenzione legittima l'Associazione d'ambito ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che l'Associazione d'ambito succeda ai Comuni e ai Consorzi di bacino nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.
4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2, 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni a società di capitali di gestione degli stessi.
5. Con la Convenzione l'Associazione d'Ambito succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4 (Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino.
3. Ai sensi delle leggi vigenti le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5 (Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina e revoca il Revisore dei Conti.

Art. 6 (Patrimonio consortile e rapporti finanziari)


1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai fondi e dai beni risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle dotazioni di cui sia titolare il Consorzio, nonché delle future acquisizioni e trasferimenti.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dalla Legge vigente.
3. I beni conferiti dai nuovi associati entrano a far parte del fondo di dotazione consortile. In caso di recesso degli Enti associati o di cessazione del Consorzio, si applica quanto previsto negli appositi articoli della Convenzione.
4. Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dai Comuni all'atto della sua costituzione, nonché dalle ulteriori assegnazioni e trasferimenti degli Enti locali all'atto delle nuove adesioni.
5. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio le spese residue sono ripartite tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7 (Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di adeguamento)

1. Il Consorzio di Bacino subentra al Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani del Basso Novarese a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, oneri, ecc.) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti, facendo salvi i diversi accordi e specifici provvedimenti adottati in merito ed allegati alla presente Convenzione.
2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, o società di capitali.
3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 8 (Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio di bacino ha durata di 50 anni, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.



Art. 9 (Recesso e terzo bacino)

1. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il Consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al consorzio, sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al piano regionale ed al programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.
2. Il recesso sarà altresì possibile qualora, in esecuzione della delibera n. 71/2003 del Consiglio Provinciale della Provincia di Novara, due o più comuni consorziati intendano costituire il terzo bacino.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il patrimonio del Consorzio è proporzionalmente suddiviso sulla base delle quote di partecipazione di cui all'art. 4 dello statuto, relative all'ultimo bilancio approvato.
4. La suddivisione è effettuata mediante perizia asseverata redatta da un esperto, nominato dal Presidente del tribunale di Novara.

Art. 10 (Disposizioni finali)


1. L'assemblea deve provvedere alla nomina degli organi consortili, quali disciplinati dallo statuto a seguito di adeguamento, fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data della deliberazione di adeguamento; la convocazione della stessa spetta al Sindaco del Comune di Novara.
2. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento alle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari, i piani finanziari, la costituzione o partecipazione in società di capitali, e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il bilancio consuntivo dell'esercizio del Consorzio, le tariffe e i costi generali dei servizi consortili per i Comuni, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
3. Il presente atto, composto di dieci articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. originali ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
4. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- 1. Elenco enti consorziati (Allegato 1-a);
- 2. Elenco personale (Allegato 1-b);
- 3. Statuto (Allegato 2);


Letto, confermato e sottoscritto.

Comune	firma
BARENGO	
BELLINZAGO NOVARESE	
BIANDRATE	
BORGOLAVEZZARO	

Comune	firma
BRIONA	
CALTIGNAGA	
CAMERI	
CASALBELTRAME	
CASALEGGIO	
CASALINO	
CASALVOLONE	
CASTELLAZZO NOVARESE	
CERANO	
GALLIATE	
GARBAGNA NOVARESE	
GRANOZZO CON MONTICELLO	
LANDIONA	
MANDELLO VITTA	
MARANO TICINO	
MEZZOMERICO	
MOMO	
NIBBIOLA	
NOVARA	
OLEGGIO	
RECETTO	
ROMENTINO	
SAN NAZZARO SESIA	
SAN PIETRO MOSEZZO	

Comune	firma
SILLAVENGO	
SOZZAGO	
TERDOBBIATE	
TORNACO	
TRECCATE	
VAPRIO D'AGOGNA	
VESPOLATE	
VICOLUNGO	
VINZAGLIO	



Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

sede amministrativa via Gnifetti, 78 - 28100 Novara -

sede legale via Mirabella, 1 - 28067 Pernate Novara -

Tel. 0321/397298 Fax 0321/398334

C.F. 80029140037 - P.I. 01614290037

E - Mail csrsu@csrsunovarese.it

Allegato 1 -a alla Convenzione del Consorzio di bacino

Oggetto: elenco dei Comuni consorziati

Comune	Abitanti Censimento 2001	% sul totale abitanti
BARENGO	942	0,46%
BELLINZAGO NOVARESE	8.365	4,11%
BIANDRATE	1.103	0,54%
BORGOLAVEZZARO	1.879	0,92%
BRIONA	1.133	0,56%
CALTIGNAGA	2.345	1,15%
CAMERI	9.673	4,75%
CASALBELTRAME	832	0,41%
CASALEGGIO	847	0,42%
CASALINO	1.456	0,72%
CASALVOLONE	812	0,40%
CASTELLAZZO NOVARESE	260	0,13%
CERANO	6.665	3,28%
GALLIATE	13.448	6,61%
GARBAGNA NOVARESE	964	0,47%
GRANOZZO CON MONTICELLO	1.216	0,60%
LANDIONA	587	0,29%
MANDELLO VITTA	262	0,13%
MARANO TICINO	1.407	0,69%
MEZZOMERICO	951	0,47%
MOMO	2.732	1,34%
NIBBIOLA	720	0,35%
NOVARA	100.910	49,60%
OLEGGIO	12.191	5,99%
RECETTO	897	0,44%
ROMENTINO	4.240	2,08%
SAN NAZZARO SESIA	726	0,36%
SAN PIETRO MOSEZZO	1.738	0,85%
SILLAVENGO	567	0,28%
SOZZAGO	859	0,42%
TERDOBBiate	470	0,23%
TORNACO	878	0,43%
TRECATE	16.915	8,31%
VAPRIO D'AGOGNA	950	0,47%
VESPOLATE	2.076	1,02%
VICOLUNGO	842	0,41%
VINZAGLIO	609	0,30%
Totale abitanti	203.467	100%





Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

sede amministrativa via Gnifetti, 78 - 28100 Novara -

sede legale via Mirabella, 1 - 28067 Pernate Novara -

Tel. 0321/397298 Fax 0321/398334

C.F. 80029140037 - P.I. 01614290037

E - Mail crrsu@crrsunovarese.it

Allegato 1 -b alla Convenzione del Consorzio di bacino

Oggetto: personale del Consorzio CCNL Confservizi e Federambiente alla data del 15 marzo 2004

	Cognome Nome	Attuale inquadramento
1.	Ardizio Francesco	Dirigente ccnl Confservizi
2.	Brughera Paolo	Liv. 6a ccnl Federambiente
3.	Calisti Roberto	Liv. 4a ccnl Federambiente
4.	Cantone Paola	Liv. 6a ccnl Federambiente
5.	Gabriele Domenico	Liv. 7a ccnl Federambiente
6.	Leso Claudia	Liv. 7a ccnl Federambiente
7.	Marcioni Antonio	Liv. 8 quadro ccnl Federambiente
8.	Scalzitti Marilena	Liv. 5a ccnl Federambiente
9.	Signorini Elena	Liv. 5a ccnl Federambiente
10.	Stagnoli Marco	Liv. 4a ccnl Federambiente
11.1	Bodotti Alessandra	Liv. 3a ccnl Federambiente
11.2	Paracchini Marzia	Liv. 4a ccnl Federambiente
11.3	Trombella Lucia	Liv. 4a ccnl Federambiente
11.4	Zatti Andrea	Liv. 4a ccnl Federambiente

Avviso importante

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. Se chi legge il presente avviso non è l'effettivo destinatario e la documentazione è giunta per errore, preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento non va letto ma distrutto. Si richiama in merito la normativa vigente in materia.

STATUTO DEL CONSORZIO DI BACINO

denominato

**CONSORZIO DI BACINO
BASSO NOVARESE**

Siglabile

“ C . B . N . ”

Adeguamento alla disciplina della L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede.
- Art. 2 - Natura e oggetto.
- Art. 3 - Competenza consortile.
- Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorzista.
- Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.
- Art. 6 - Programmazione.
- Art. 7 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 8 - Informazione.
- Art. 9 - Accesso, partecipazione e azione popolare.
- Art. 10 - Garanzie per gli utenti.
- Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 12 - Organi del Consorzio.

Capo I - Assemblea.

- Art. 13 - Funzioni.
- Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea.
- Art. 15 - Sessioni e sedute.
- Art. 16 - Funzionamento.
- Art. 17 - Composizione dell'Assemblea.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

- Art. 18 - Funzioni.
- Art. 19 - Convocazione e funzionamento.
- Art. 20 - Composizione e nomina.
- Art. 21 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.

Capo III - Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

- Art. 22 - Funzioni.
- Art. 23 - Elezione.

Capo IV - Revisore dei conti, Segretario e Dirigente.

- Art. 24 - Revisore dei conti. Funzioni.
- Art. 25 - Segretario del Consorzio e personale.
- Art. 26 - Dirigente

TITOLO V - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 27 - Personale.
- Art. 28 - Incompatibilità e responsabilità
- Art. 29 - Principi e criteri generali

TITOLO VI - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 30 - Gestione economico-finanziaria e contabile.
- Art. 31 - Investimenti e contratti.
- Art. 32 - Patrimonio
- Art. 33 - Successione e disciplina transitoria



TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito il Consorzio di bacino denominato **Consorzio di Bacino Basso Novarese** siglabile "**C.B.N.**".
2. Il Consorzio ha sede legale in **NOVARA via Gnifetti , 78 - 28100 Novara -**
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.
4. Al presente Consorzio vengono applicate le norme delle aziende speciali ed in particolare l'art. 31 del D.Lgs.267/2000.

Art. 2 (Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 (Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino. Per quanto riguarda gli impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza dell'ambito si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi 1 e 2, della Convenzione.
4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.
6. Entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, e successive variazioni e modificazioni, il Consorzio può costituire società di capitali, oppure acquisire partecipazioni di società di capitali, per la gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani ed assimilati.
7. Il Consorzio può svolgere direttamente e indirettamente attività, anche complementari o strumentali di supporto, di carattere tecnico, amministrativo, coordinamento, controllo, ecc. presso enti, imprese, società di cui il Consorzio ha il controllo e/o partecipazione.
8. Il Consorzio può costituire una Società di capitali, integralmente pubblica alla quale conferire, in tutto od in parte il proprio patrimonio.
9. Il patrimonio, o la quota parte dello stesso, da conferire, alla costituenda S.p.A., è sottoposto a perizia di stima asseverata redatta da un esperto.
10. La gestione dei servizi di bacino può essere conferita ad una Società di capitali di nuova istituzione:
a) a capitale misto pubblico privato nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie

in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

b) a capitale interamente pubblico a condizione che il Consorzio od i Comuni del Consorzio titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il consorzio o i comuni che la controllano.

11. In esecuzione di quanto previsto ai precedenti commi 6, 8 e 10, la competenza a deliberare spetta all'assemblea che decide con le maggioranze previste dall'art. 16, 2° (secondo) comma

Art 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorzista)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 34 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite:

Comune	abit.cens 2001	% sul totale abit.	% Quota spettante
BARENGO	942	0,46	0,46
BELLINZAGO NOVARESE	8.365	4,11	4,11
BIANDRATE	1.103	0,54	0,54
BORGOLAVEZZARO	1.879	0,92	0,92
BRIONA	1.133	0,56	0,56
CALTIGNAGA	2.345	1,15	1,15
CAMERI	9.673	4,75	4,75
CASALBELTRAME	832	0,41	0,41
CASALEGGIO NOVARA	847	0,42	0,42
CASALINO	1.456	0,72	0,72
CASALVOLONE	812	0,40	0,40
CASTELLAZZO NOVARESE	260	0,13	0,13
CERANO	6.665	3,28	3,28
GALLIATE	13.448	6,61	6,61
GARBAGNA NOVARESE	964	0,47	0,47
GRANOZZO CON MONTICELLO	1.216	0,60	0,60
LANDIONA	587	0,29	0,29
MANDELLO VITTA	262	0,13	0,13
MARANO TICINO	1.407	0,69	0,69
MEZZOMERICO	951	0,47	0,47
MOMO	2.732	1,34	1,34
NIBBIOLA	720	0,35	0,35
NOVARA	100.910	49,60	49,60
OLEGGIO	12.191	5,99	5,99
RECETTO	897	0,44	0,44
ROMENTINO	4.240	2,08	2,08
SAN NAZZARO SESIA	726	0,36	0,36
SAN PIETRO MOZZO	1.738	0,85	0,85
SILLAVENGO	567	0,28	0,28
SOZZAGO	859	0,42	0,42
TERDOBBIATE	470	0,23	0,23
TORNACO	878	0,43	0,43
TRECATE	16.915	8,31	8,31
VAPRIO D'AGOGNA	950	0,47	0,47
VESPOLATE	2.076	1,02	1,02
VICOLUNGO	842	0,41	0,41
VINZAGLIO	609	0,30	0,30
	203.467	100,00	100,00

2. Le quote di partecipazione dei Comuni consorziati sono proporzionali al numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento.
3. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
4. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse.
5. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.
6. Il recesso è altresì possibile qualora, in attuazione della delibera n. 71/2003 del Consiglio Provinciale di Novara, due o più Comuni consorziati intendano costituire il terzo bacino, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione.

Art. 5 (Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, per la durata di venti giorni. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. Sulla base delle tariffe e dei costi generali dei servizi consortili per i Comuni deliberate dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone ai singoli Comuni i rispettivi piani finanziari e le tariffe dei rifiuti ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.

Art. 6 (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dal d.Lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
3. Il piano programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
4. L'Assemblea approva il piano programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7 (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8 (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato, o l'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea.
3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 9 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 10 (Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 11 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ed organizza assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
1. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
2. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio :
 - l'Assemblea
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
 - il Consiglio d'Amministrazione
 - il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 13 (Funzioni)

- 1) L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli enti consorziati e ne rappresenta gli interessi economici e sociali.
- 2) L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei fini statutari e controllare l'attività dei vari organi.
- 3) Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea:
 - a) lo Statuto e le sue modificazioni
 - b) il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori; i piani finanziari.
 - c) l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio
 - d) l'autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile
 - e) i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio
 - f) le tariffe e i costi generali dei servizi consortili per i Comuni
 - g) i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
 - h) la costituzione o partecipazione di società di capitali
 - i) la nomina, sulla base di un documento programmatico, del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - j) la revoca, del Presidente del Consorzio, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - k) la nomina e la revoca del Segretario del Consorzio
 - l) la determinazione delle indennità e/o compensi a favore dei vari componenti gli Organi del Consorzio di cui all'art.12
- 4) L'Assemblea inoltre:
 - a) elegge nel proprio seno il suo Presidente
 - b) approva le spese che impegnino i bilanci degli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
 - c) nomina e revoca, nei casi di legge, il Revisore dei Conti.
 - d) nomina e revoca i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea
 - d) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi.
 - e) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 14 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, da almeno il 20% dei comuni consorziati, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d'Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno sette giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, cinque giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio, devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Art. 15 (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'esercizio, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio ed il 51% dei Comuni consorziati. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero consorzio ed il 30% dei Comuni consorziati.

4. Per le deliberazioni relative alle materie di cui al 2° comma dell'art. 16 del presente statuto, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata del 60% delle quote di partecipazione dell'intero consorzio ed il 51% dei Comuni Consorziati.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea. Alle sedute partecipano inoltre senza diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti, il Dirigente.

Art. 16 (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti e di 1/3 dei Comuni consorziati, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, delibera con un numero di voti favorevoli che rappresentino il 60% delle quote di partecipazione dell'intero consorzio ed il 51% dei Comuni consorziati, nelle seguenti materie:

- lo Statuto e le sue modificazioni;
- i bilanci del Consorzio;
- le tariffe ed i costi generali dei servizi consortili per i Comuni;
- la nomina e la revoca del Presidente, del Vice-presidente e dei componenti del C.d.A.;
- la determinazione delle indennità e/o dei compensi a favore dei vari componenti degli Organi del Consorzio di cui all'art. 12;
- l'elezione del Presidente dell'Assemblea;
- l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere comunicate, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 17 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da Assessore Comunale a ciò delegato per la seduta con atto scritto e consegnato al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla Legge.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18 (Funzioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno, è l'organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea a mezzo del documento programmatico; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. E' di competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea e secondo le proposte del Dirigente.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente del Consorzio; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali.
5. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea.
6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 19 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Dirigente, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Dirigente con parere consultivo se richiesto. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 20 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da n. 4 (quattro) Componenti effettivi estranei all'Assemblea consortile, eletti per un periodo di 4 (quattro anni) dall'Assemblea per appello nominale.
2. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea consortile.
3. L'elenco dei candidati è presentato da tanti componenti che rappresentino almeno il 20 % dei Comuni Consorziati. E' corredato dal documento programmatico dell'attività da svolgere per il periodo del mandato.
4. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
5. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
6. Non possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione i dipendenti del Consorzio, il Dirigente, il Segretario del Consorzio, il Revisore dei Conti, nonché gli amministratori degli Enti pubblici che ricoprono incarichi esecutivi, i Consiglieri Comunali degli Enti appartenenti al Consorzio, i dipendenti dei Comuni consorziati e degli Enti che hanno rapporti economici - funzionali con il Consorzio. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari;

amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro, anche autonomo, di amministrazione, di collaborazione, di consulenza, presso imprese private e pubbliche esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio o interessati agli appalti indetti dal Consorzio.

Art. 21 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione, non ottemperando a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. È dovere dei membri del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocati, intervenire alle sedute, oppure di giustificare per iscritto l'assenza.

6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

8. Nel caso in cui siano rinnovate le Amministrazioni comunali che rappresentano più del cinquanta per cento delle intere quote di partecipazione al Consorzio, l'Assemblea dovrà procedere alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data d'insediamento dei nuovi componenti dell'Assemblea stessa.

9. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione. La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro quarantacinque giorni.

Capo III - Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Art. 22 (Funzioni)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- d) rappresenta il consiglio di amministrazione nei rapporti con gli Enti locali;
- e) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- f) vigila sull'andamento economico finanziario ed amministrativo del consorzio, sull'operato del dirigente;
- g) partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea consortile;
- h) firma i verbali e le deliberazioni del consiglio di amministrazione assieme al segretario;
- i) sottoscrive tutti gli atti nell'interesse del Consorzio per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dal presente statuto al dirigente.
- l) attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
- m) svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

2. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal vice presidente. Quando è assente o impedito il vicepresidente, la presidenza è assunta dal consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Art. 23 (Elezione)

1. Il Presidente Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti favorevoli che rappresentino il 60% delle quote di partecipazione dell'intero consorzio ed il 51% dei Comuni consorziati; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

Capo IV – Revisore dei conti, segretario, dirigente .

Art. 24 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, è nominato dall'Assemblea per un triennio, tra i revisori iscritti negli appositi elenchi predisposti dal ministro della Giustizia.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.
4. Il revisore è rinnovabile per un ulteriore periodo triennale.

Art. 25 (Segretario del Consorzio)

1. Il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni, è nominato tra i Segretari comunali dei Comuni associati.

Art. 26 Dirigente

1. L'attività gestionale del Consorzio, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo, e funzione di gestione, è affidata al Dirigente, il quale compie gli atti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Dirigente è nominato tra persone in possesso di una adeguata esperienza professionale nel settore pubblico dei servizi di raccolta rifiuti differenziali e indifferenziali, attività, attrezzature, impianti e dotazioni patrimoniali a supporto delle raccolte stesse. Tale esperienza deve essere almeno quinquennale e con qualifica dirigenziale minima di cinque anni.
3. Al Dirigente sono attribuiti i compiti ed i provvedimenti definiti dagli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, ed in particolare quelli previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.
In particolare:
 - Il dirigente è il capo del personale consorziale, ed è il responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro.
 - Sovrintende agli uffici ed ai servizi.
 - Partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e, se richiesto, fornisce pareri consultivi. Redige i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.
 - E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle stesse.
 - Presiede le commissioni di gara, di concorso e delle prove di selezione.
 - Ordina beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con determina a valere sugli stanziamenti del bilancio annuale di previsione.
 - Liquidava spese regolarmente ordinate.
 - Addotta i provvedimenti necessari per lo svincolo delle cauzioni.
 - Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso.

- Interviene personalmente nell'udienza di discussione della causa di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia.
 - Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi consortili e per il loro organico sviluppo.
 - Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio nei casi ed entro i limiti previsti dal regolamento.
 - Firma gli atti individuati dal Consiglio d'Amministrazione.)
4. Il Dirigente è nominato per il termine di tre anni; può essere riconfermato di triennio in triennio.
 5. Il provvedimento di cessazione dall'incarico sarà congruamente motivato ed immediatamente notificato al Dirigente.
 6. Il licenziamento del Dirigente nel corso del triennio non può aver luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio o comunque la sua funzionalità ed efficienza; può essere preceduto da sospensione cautelativa. I motivi del licenziamento devono essere previamente contestati, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione per iscritto all'interessato con invito a presentare sempre per iscritto in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.

Capo V – Personale dipendente.

Art. 27 (Personale)

1. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. stipulati dalla federazione di categoria dei servizi pubblici locali e recepiti dal Consorzio.
2. La dotazione organica del personale del Consorzio di bacino, si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva dal Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

Art. 28 (Incompatibilità e responsabilità)

1. A tutto il personale alle dipendenze del Consorzio è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professionale o commercio, nonché ogni altro incarico che siano in relazione con quelle del consorzio senza essere a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere dipendenti del Consorzio i Consiglieri Comunali degli Enti Locali associati, tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro, anche autonomo, di amministrazione, di collaborazione, di consulenza, presso imprese private e pubbliche esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio o interessati agli appalti indetti dal Consorzio.

Art. 29 (Principi e criteri generali)

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.
3. Il Consorzio potrà utilizzare proprio personale, che rimane comunque alle dipendenze del Consorzio stesso, a favore di enti, imprese, società di cui il Consorzio ha il controllo e/o partecipazione. In tale ipotesi, per le prestazioni lavorative rese a tale titolo saranno considerate forme di riconoscimento economico secondo gli istituti contrattuali, anche di secondo livello, previsti dalle norme in vigore.

TITOLO VI - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 30 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. Al Consorzio si applicano le vigenti norme di legge previste per le aziende speciali in materia di finanza, contabilità e regime fiscale.
4. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
5. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.
6. Il rendiconto della gestione è predisposto dal C.d.A. entro il 31 maggio per l'esercizio precedente ed approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo.

Art. 31 (Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 32 (Patrimonio)

1. Il Consorzio è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione pecuniaria che fanno capo al Consorzio con riferimento ad un determinato momento. Il patrimonio netto è composto dal fondo di dotazione, dai fondi di riserva e dagli eventuali utili non distribuiti.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. I beni conferiti dai nuovi associati entrano a far parte del fondo di dotazione consortile. In caso di recesso degli Enti associati o di cessazione del Consorzio, si applica quanto previsto negli appositi articoli della Convenzione.
4. Il Capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dai Comuni all'atto della sua costituzione, nonché dalle ulteriori assegnazioni e trasferimenti degli Enti locali all'atto delle nuove adesioni.

Art. 33 (Successione e disciplina transitoria)

1. Il Consorzio di Bacino subentra al Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani del Basso Novarese, a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, oneri, ecc.) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti, facendo salvi i diversi accordi e specifici provvedimenti adottati in merito ed allegati alla Convenzione.
2. La prima seduta dell'Assemblea, è convocata e, fino all'elezione del Presidente, presieduta dal Sindaco del Comune sede del Consorzio, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di stipula della Convenzione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. All'ordine del giorno è iscritta l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, previa formazione dell'elenco di candidati previsto dall'art. 20 del presente Statuto e del documento programmatico, deve comunque avvenire nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento dell'Assemblea, di cui al comma precedente.

Art. 34 (Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l'Assemblea del Consorzio determina le quote consortili, come indicato nell'art.4 del presente Statuto. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.



4

copia conforme

f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO

Novara, li

Per copia conforme

16 MAR. 2004

IL SEGRETARIO

